

Contratto Integrativo Aziendale (CIA) della AXA Partners SAS

Stéphane Coulot (Rappresentante Legale) e Andrea Lanzoni (Direttore HR & Internal Communication) in rappresentanza della AXA Partners SAS

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) di AXA Partners SAS:

FISAC-CGIL rappresentata da Massimiliano Terra e Claudio Patella

FIRST-CISL rappresentata da Lara Pellegatti

SNFIA rappresentata da Claudia Pennetta

in data _____ convengono e stipulano il seguente:

ACCORDO SUL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

AXA Partners

Le RSA

FIRST-CISL

.....

FISAC-CGIL

.....

.....

SNFIA

.....

Art. 1 – Sfera d'applicazione

Il presente Contratto Integrativo Aziendale (CIA) si applica al personale dipendente (impiegati e funzionari, ad integrazione del vigente CCNL ANIA) alle dipendenze di AXA Partners con un rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, salvo eccezioni specificamente esplicitate.

Art. 2 – Glossario

Le Parti si danno atto che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- CIA: Contratto Integrativo Aziendale oggetto del presente Accordo; si applica ai soggetti di cui all'art. 1 ed ha la vigenza di cui all'art. 2 – Decorrenza e Durata;
- CCNL ANIA: Contratto Collettivo Nazionale "Disciplina dei rapporti fra le imprese di Assicurazione e il personale dipendente non dirigente" del 22 febbraio 2017 e successive variazioni;
- Azienda: AXA Partners;
- Parti: soggetti firmatari del CIA, ossia Azienda e Rappresentanze Sindacali Aziendali.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente CIA, si richiama la normativa di tempo in tempo vigente nonché il CCNL ANIA.

Art. 3 – Orario di lavoro

Per migliorare il rapporto tra vita privata e vita lavorativa, ai dipendenti è riconosciuta un'ora di flessibilità in ingresso e – di conseguenza – in uscita, come di seguito precisato, fermo restando l'obbligo delle 37 ore settimanali previste dal CCNL ANIA.

L'orario di lavoro è così articolato:

a) Per il personale del team Operations

<u>Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì</u>	<u>Venerdì</u>
Entrata: 08:00 – 09:00	08:00 – 09:00
Pausa pranzo: 13:00 – 14:00*	Non prevista
Uscita: 17:00 – 18:00	13:00 – 14:00

*Previo accordo con il responsabile del settore – tenendo conto delle imprescindibili esigenze organizzative, al fine di non pregiudicare il livello di servizio da garantire – potrà essere consentito di osservare la pausa pranzo in una finestra temporale più ampia (12:30 – 14:30), ferma restando la durata massima della pausa stessa (1 ora).

b) Per tutti gli altri dipendenti

<u>Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì</u>	<u>Venerdì</u>
Entrata: 08:30 – 09:30	8:30 - 09:30
Pausa pranzo: 12:30 – 14:30 (max 1 ora)	Non prevista
Uscita: 17:30 – 18:30	13:30 – 14:30

Esclusivamente per le giornate semifestive, così come disciplinate dal CCNL ANIA – ovvero 2 novembre, 24 dicembre e 31 dicembre – l'orario di lavoro sarà dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Tutto il personale è tenuto a comprovare la presenza in sede mediante utilizzo del proprio badge personale che dovrà essere passato sull'apposito rilevatore presenze posto al piano degli uffici. Al fine di regolarizzare la presenza sul cartellino mensile del dipendente è sufficiente una sola timbratura giornaliera, da effettuarsi di regola con il primo accesso in sede.

Art. 4 – Assenze da recuperare

Tutti i dipendenti, ad eccezione dei funzionari, dovranno giustificare sul cartellino presenze soltanto quelle ore di assenza durante la giornata lavorativa che non potranno essere recuperate entro il mese di riferimento.

Art. 5 – Stipendio

L'accredito dello stipendio verrà effettuato il 27 di ogni mese (mensilità ordinarie) nonché il 15 giugno ed il 15 dicembre (mensilità supplementari). Nei mesi in cui il giorno del pagamento, come sopra definito, cada in un giorno festivo, lo stipendio verrà bonificato il primo giorno feriale antecedente il giorno festivo.

Art. 6 – Congedi parentali

Ai dipendenti che fruiscano del congedo parentale, l'Azienda riconoscerà un'integrazione del 30% per tutto il periodo di congedo parentale previsto dalla legge.

Art. 7 – Permessi speciali

In caso di ricovero del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente del dipendente (purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica), saranno riconosciute tre giornate all'anno di assenza retribuita a carico dell'Azienda. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000, in caso di decesso del coniuge, del convivente (purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica), figlio/a, fratello, sorella, padre, madre del dipendente, nonno e nonna saranno riconosciuti n. 5 giorni di assenza retribuita a carico dell'Azienda, comprensivi dei giorni previsti dall'art. 4, comma 1, Legge n. 53/2000, da intendersi per ogni evento e da utilizzare entro 2 settimane dall'accadimento.

Art. 8 – Ferie a ore/Liquidazione istituti (permessi CCNL, ex-festività)

Su richiesta del dipendente, le ferie annuali spettanti potranno essere trasformate in ore di permesso retribuito, pur continuando a mantenere lo status di ferie. La trasformazione deve riguardare un minimo di cinque giorni (equivalenti ad una settimana lavorativa) o suoi multipli. La richiesta deve essere effettuata all'inizio di ogni anno solare, per i dipendenti in forza al 31.12 dell'anno precedente, oppure nel mese di assunzione per i neoassunti, oppure al rientro da assenze di lungo periodo (maternità, malattia) che non hanno consentito di presentare la richiesta.

Su richiesta del dipendente e nel rispetto della normativa vigente, potranno essere liquidati non più di 5 giorni di ferie annuali, sempre che eccedano il minimo garantito dalla legge. La liquidazione sarà effettuata una volta all'anno, di regola con lo stipendio del mese di febbraio. Gli eventuali saldi positivi al 31/12 di ogni anno relativi a ex-festività e permessi retribuiti, previsti dal CCNL ANIA, saranno liquidati automaticamente sul cedolino di gennaio.

Art. 9 – Buono pasto

Il buono pasto viene riconosciuto per ogni giornata di lavoro, in ufficio come da remoto, dal lunedì al venerdì, a tutti i dipendenti che abbiano un orario lavorativo contrattuale pari o superiore alle 5 ore giornaliere. Il buono pasto non spetta per le giornate di prestazione lavorativa svolte in trasferta.

In sostituzione della previsione dell'art. 102 del CCNL, quale trattamento di miglior favore, l'importo del buono pasto giornaliero è fissato in Euro 8,00 a partire dalla spettanza di giugno 2022. In caso di incremento del valore del buono pasto a seguito di rinnovo del CCNL, tale incremento si intenderà assorbito dagli importi sopra definiti, in quanto di miglior favore.

Il buono pasto è erogato esclusivamente in modalità elettronica. I buoni spettanti saranno caricati sulla tessera elettronica il 27 di ogni mese (con riferimento alle presenze del mese precedente).

Il trattamento fiscale del buono pasto seguirà le regole di legge di tempo in tempo vigenti.

Art. 10 – Previdenza complementare

Le Parti individuano quale forma pensionistica complementare contrattuale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 252/2005 e s.m.i., il Fondo Pensione Dipendenti Gruppo AXA (iscritto al n. 1040 dell'Albo Fondi Pensione – sezione speciale I) costituito a Torino il 16 novembre 1988 e avente le caratteristiche di “fondo preesistente”, di seguito denominato “Fondo”.

A favore dei dipendenti che aderiranno al Fondo, con il primo cedolino utile l'Azienda verserà al Fondo un contributo mensile, calcolato come previsto dal CCNL ANIA, applicando la tabella seguente:

Anno	2022	2023	2024	2025
% di contribuzione a carico Azienda	3,5	3,5	4,0	4,0

Il lavoratore aderente al Fondo può determinare liberamente l'entità della contribuzione a suo carico, rispettando eventuali minimi previsti dalla normativa vigente. Una volta l'anno, dietro comunicazione aziendale, il lavoratore iscritto al Fondo può chiedere di modificare la percentuale di contribuzione a suo carico. Le somme versate al Fondo saranno sottoposte al trattamento fiscale previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente.

Per quanto qui non previsto, si rimanda allo Statuto del Fondo, al CCNL ANIA e alla normativa in materia di previdenza complementare di tempo in tempo vigenti.

Art. 11 – Polizza sanitaria

Per ciascun lavoratore con contratto a tempo indeterminato, l'Azienda si impegna a versare annualmente alla Cassa Assistenza Assicurazioni AXA, il premio necessario per la stipula di una polizza di assistenza sanitaria, con garanzie differenziate in base alla categoria di inquadramento (impiegati/funzionari), comprensive di check-up, avente come scopo la copertura delle spese sostenute per le visite specialistiche, i grandi interventi e le prestazioni odontoiatriche, come da documentazione presente nel portale aziendale (cfr. Allegati 1-2). Tale copertura integra e migliora quanto eventualmente previsto dal CNL ANIA in materia di assistenza sanitaria.

Art. 12 – Prestiti

Nel mese di gennaio di ogni anno, il dipendente con contratto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova può richiedere, senza fornire alcuna motivazione, un prestito di importo fisso pari a Euro 1.500,00. Il prestito sarà erogato con il cedolino di febbraio e restituito in 10 rate mensili di pari importo (marzo – dicembre), mediante addebito sul cedolino mensile. Pertanto, si avrà estinzione totale del debito entro il medesimo anno solare di erogazione del prestito. Questa anticipazione non prevede l'applicazione di alcun tasso di interesse.

Art. 13 – Polizza Infortuni

L'Azienda si impegna a garantire a tutto il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato una copertura assicurativa contro gli infortuni professionali ed extra-professionali, per il caso di morte e di invalidità permanente. Valgono le condizioni attualmente vigenti, salvo futuro diverso accordo fra le Parti.

Art. 14 – Polizza TCM

L'Azienda si impegna a garantire a tutto il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato una copertura assicurativa per il caso di morte.

Valgono le condizioni attualmente vigenti, salvo futuro diverso accordo fra le Parti.

Art. 15 - Polizza assistenza

L'Azienda metterà a disposizione una polizza assistenza attivabile individualmente su base facoltativa, dietro pagamento di un premio annuo di euro 50,00 a carico del dipendente interessato, da addebitarsi mediante trattenuta sul cedolino. La polizza in questione potrà essere acquistata solo all'inizio di ogni anno ed è riservata ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che risultino in forza al 1° gennaio di ogni anno.

La polizza assistenza comprende tre interventi per anno, alle garanzie e condizioni precisate nel testo di polizza di tempo in tempo vigente, il cui contenuto qui si richiama integralmente.

Art. 16 – Decorrenza e durata

Il presente CIA ha natura novativa e sostituisce integralmente ogni precedente accordo privato, regolamento, policy e prassi aziendali, comunque denominati, di tempo in tempo vigenti, che risultino in contrasto con esso.

Esso consta di n. 16 articoli e ha una durata di quattro anni a decorrere dal 01/01/2022 (salvo diversa decorrenza eventualmente precisata per specifici istituti) e con scadenza fissata al 31/12/2025. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo, qualora non venga disdettato da una delle due Parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Dichiarazione finale

Le Parti concordano di avviare un confronto – entro un anno a partire dalla sottoscrizione del presente CIA – per valutare la possibile introduzione di ulteriori istituti contrattuali, previsti dagli artt. 82-83 del vigente CCNL e non compresi in questo CIA.